



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale n. 6/CSAT del 9 Novembre 2023

la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 6 Novembre 2023
ha adottato le seguenti:

MOTIVAZIONI

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. N. Cuomo; Avv. E. Ferraro; Avv. V. Palumbo.

Reclamo della società RICIGLIANO in riferimento al C.U. n.7/GST del 25.10.2023

Gara – Santa Tecla Calcio 2019/ Ricigliano del 14.10.2023 – Campionato Seconda Categoria, girone H.

La società Ricigliano proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera del Gst pubblicata sul C.U. n. 7/Gst del 25/10/2023 con la quale veniva rigettato il reclamo già prodotto in primo grado e contestualmente confermato ed omologato il punteggio della gara conseguito sul campo di 2-1 in favore della società Santa Tecla Calcio 2019. Deduceva la società reclamante che alla gara in oggetto aveva preso parte un calciatore in posizione irregolare. In particolare nella distinta di gara della società Santa Tecla Calcio 2019 veniva indicato il calciatore Condolucci Fabio non tesserato e lo stesso, poi aveva preso parte alla gara. La società Santa Tecla Calcio 2019 faceva prevenire, a mezzo proprio legale, una memoria con la quale impugnava e contestava quanto dedotto dalla società reclamante chiedendo il rigetto del reclamo. In particolare deduceva che per mero errore materiale veniva indicato nella distinta di gara della società Santa Tecla Calcio 2019 il calciatore Condolucci Fabio che, peraltro non prendeva parte alla gara. Prendeva parte alla stessa, invece, il calciatore Condolucci Eugenio a tale circostanza veniva acclarata anche dal DDG nel supplemento di rapporto. Appaiono, pertanto, condivisibili le conclusioni alle quali è pervenuto il Gst. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

di rigettare il reclamo, e per l'effetto conferma la delibera del Gst pubblicato sul C.U. n.7/Gst del 25/10/2023 con tutte le sanzioni disciplinari in essa adottata. Dispone incamerarsi il contributo di giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 6.11.2023

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. N. Cuomo; Avv. E. Ferraro; Avv. V. Palumbo.

Reclamo della società SOCCER ACADEMY BELSITO in riferimento al C.U. n.39 del 19.10.2023.

Gara – Dinamo Frattaminore / Soccer Academy Belsito del 15.10.2023 – Campionato Seconda Categoria, girone E.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preso atto del ricorso proposto del legale della società Soccer Academy Belsito e di quanto dallo stesso precisato all'udienza del 6/11/2023; tenuto conto del referto arbitrale che, come noto, assume fede privilegiata circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento della gara, ritiene che la condotta posta in essere dai ricorrenti, ognuno di essi coinvolto, nella rissa sorta nel recinto di gioco, sia da considerare, violenta ed antisportiva. Tuttavia, ai fini della

determinazione delle sanzioni da irrogare, solo per il calciatore Varriale Giorgio, il cui coinvolgimento nella rissa risulta chiaro e indiscutibile occorre, alla luce di quanto riportato nel referto arbitrale, ridurre la sanzione comminata per la minima partecipazione ai fatti contestati, dal Giudice Sportivo Territoriale. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

di accogliere parzialmente il reclamo, e per l'effetto riduce la squalifica al calciatore Varriale Giorgio a tre (3) giornate di gara, conferma in toto le decisioni pubblicate sul C.U. N.39 del 19/10/2023. Nulla dispone per il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 6.11.2023

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. N. Cuomo; Avv. E. Ferraro; Avv. V. Palumbo.

Reclamo della società AGEROLA SRL in riferimento al C.U. n.39 del 19.10.2023.

Gara – S.C. Victoria Marra / Agerola Srl del 14.10.2023 – Campionato Promozione, girone D.

Con reclamo protocollato al n. 104 del 30 ottobre 2023 la società "Agerola s.r.l.", assistita e difesa in sede di audizione dal difensore avv. Monica Fiorillo, ha impugnato la squalifica per 4 (quattro) giornate al calciatore tesserato Catello Porzio comminata dal giudice sportivo con C.U. n. 39 del 19.10.2023 per "il futile motivo di accelerare la ripresa del gioco, non essendosi edotto del fischio arbitrale colpisce con un pugno chiuso il volto del sig. Piedipalumbo" in occasione della gara "S.C. Victoria Marra contro Agerola s.r.l." del giorno 15 ottobre 2022 del campionato di Promozione campana, girone D, stagione sportiva 2023/2024.

In particolare la società contesta il referto arbitrale sostenendo che il calciatore della società Vittoria Marra, Alessandro Orlando Piedipalumbo non avrebbe subito dal capitano della società Agerola, Catello Porzio, un pugno al volto ma uno spintone come asserito dalla stessa vittima dell'aggressione in una dichiarazione resa in data 25.10.2023 e allegata agli atti.

In sede di odierna audizione l'avv. Monica Fiorillo, difensore della società Agerola, ha chiesto la riduzione della sanzione al pre-sofferto di tre giornate, riportandosi al ricorso.

La rappresentazione dei fatti esposti nel reclamo in merito al mancato pugno alla vittima contrasta con il referto del direttore di gara, che fa piena prova, e non può essere messo in discussione da semplici deduzioni in atti prive di valida prova a sostegno, né tale referto può essere messo in discussione da una dichiarazione, per di più priva di autentica, di un calciatore.

Merita, invece, accoglimento la censura sulla mancata considerazione delle circostanze attenuanti nella comminazione della sanzione, e cioè l'aver avuto una reazione immediata in seguito al comportamento ingiusto della vittima dell'aggressione che non restituiva il pallone per non far riprendere velocemente il gioco a pochi minuti dal termine della partita come risulta agli atti di gara nonché l'aver ammesso, sia pur parzialmente, la propria responsabilità nell'evento anche se è stato contestato il fatto violento.

In conseguenza di ciò la corte reputa che vadano applicate le circostanze attenuanti previste dall'art. 13, comma 1, lettera a), e quindi l'aver agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui e lettera d), del C.G.S., e quindi l'aver ammesso parzialmente la responsabilità dell'evento contestatogli. **PQM.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

di accogliere parzialmente il reclamo, e per l'effetto riduce la squalifica al sig. Catello Porzio a tre (3) giornate di gara. Nulla dispone per il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 6.11.2023

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. A. Frojo

Pubblicato in Napoli, il giorno 9 Novembre 2023

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**